

# COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA: CHIARIMENTI

## Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 225/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello in esame, fornisce alcuni chiarimenti e conferme relativamente alle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria (ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 e art. 11, co. 2, D.L. 201/2011).
- ✓ Nel caso di specie, in particolare, la società istante – operativa a seguito dell'autorizzazione della Consob all'esercizio del servizio di investimento consistente nella ricezione, gestione ed esecuzione di ordini da svolgersi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, successivamente all'iscrizione nell'albo delle SIM – dopo aver precisato di rivolgersi e fornire «servizi di investimento e relative attività accessorie (quali ricerche in materia di investimenti e analisi finanziaria), solo a controparti qualificate e clienti professionali (Banche, Assicurazioni ed Entità di Investimento)» e dopo aver descritto dettagliatamente l'attività svolta, ha chiesto se quest'ultima ricada nell'ambito applicativo della norma relativa alle comunicazioni all'anagrafe tributaria.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver evidenziato che, sotto il profilo soggettivo, rientrano in tale ambito le banche, le imprese di investimento, gli intermediari finanziari, le SGR, ..., e ogni altro operatore finanziario, ricorda che oggetto di comunicazione è qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela, precisando altresì cosa si debba intendere con il termine «rapporto» e rammentando che devono essere oggetto di comunicazione anche i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario (si veda anche la Circolare 18/E del 2007).
- ✓ Ciò premesso, ad avviso dell'Agenzia, il fatto che il regolamento delle operazioni di investimento e disinvestimento sia effettuato solamente mediante l'intermediario incaricato di eseguire ciascun ordine di investimento/disinvestimento non rappresenta un elemento tale da far venir meno l'obbligo comunicativo in esame. Inoltre, il fatto che dette operazioni avvengano sulla base di rapporti strutturati con gli intermediari di volta in volta coinvolti conferma la necessità, a differenza di quanto sostenuto dalla società istante, di porre in essere le comunicazioni obbligatorie.

